
Ai sensi dell'art. 35, c. 3 lett. c) del D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati in questa sezione le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati, nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni precedenti.

Decertificazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Il 1° gennaio 2012 è entrato in vigore l'articolo 15 comma 1 della Legge 183/2011 che ha modificato alcune norme in materia di certificati contenute nel DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Le modifiche introdotte, definite come "decertificazione", hanno lo scopo di evitare ad imprese e cittadini di dover richiedere a PA certificati da consegnare ad altre PA o privati gestori di pubblici servizi: in tutti i rapporti con le PA e i gestori di pubblici servizi i certificati sono infatti sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.

Rilascio di certificati da parte delle PA

Le PA possono rilasciare certificati solo se questi devono essere prodotti a soggetti privati (ad es. banche, imprese, ecc.).

Sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Le PA ed i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere ed accettare i certificati rilasciati da altre PA perché ciò comporta la violazione dei doveri d'ufficio (cfr. articolo 74 co. 2 del D.P.R. 445/2000).

Attività di controllo delle PA

La legge 183/2011 ha anche disciplinato le modalità con le quali le PA verificano presso le PA titolari dei dati il contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Per adempiere alle nuove norme il sistema delle Camere di Commercio ha creato il [portale VerifichePA](#) - Il servizio per la verifica dell'autocertificazione d'impresa che consente a tutte le PA di controllare direttamente ed in tempo reale la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone relativamente ai dati contenuti nel Registro Imprese.

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) urp@lg.camcom.it

Ultima modifica

Gio, 25/06/2026 - 13:21

Condividi Condividi

- [Facebook Facebook](#)
- [X](#)
- [LinkedIn LinkedIn](#)
- [Whatsapp Whatsapp](#)
- [Telegram](#)

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa [Stampa](#)
- [Invia Invia](#)

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 2 (1 vote)